



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4463 Del 23/01/2025
Prot. n° 24/498716 Del 21/12/2024

Ditta Proponente: SOCIETÀ SAN CARMINE CAVE S.R.L.

Oggetto: Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in Loc. Piano Risteccio

Comune di Intervento: Civitella Del Tronto (TE)

Tipo procedimento: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa Francesca Liberi (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara ing. Armando Lombardi (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott.ssa Silvia De Melis (delegata)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila dott. Daniele Di Santo (delegato)

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Teramo

ing. Ettore Eramo (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti

ASSENTE

Direttore dell'A.R.T.A

ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria

Titolare istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Andrea Santarelli
ing. Alessandro Colaiuda

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione integrativa trasmessa dalla Società San Carmine Cave S.r.l. in merito al “Progetto di prosecuzione per l’attività estrattiva in una cava di inerti in Loc. Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto (TE)”, acquisita al prot. n. 498716/24 del 21/12/2024;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”):

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare: l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “si intende per” m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto”: “La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto”;
- l’art. 19, recante ‘Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA’, e in particolare il comma 5, secondo cui “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’ Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19” e V, recante “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”;





Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto che nella documentazione integrativa è indicato, in merito all'applicazione dell'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI, che *“il progetto in istanza [...] non prevede alcun ampliamento né apporta alcuna modifica sostanziale al progetto già autorizzato in precedenza con Determina DI3/60 del 13/07/2006, fatta eccezione per una piccola differenza in diminuzione (di superficie e di volume) [...] in quanto non sono state rese disponibili le particelle 681 e 684 del foglio 55, che erano ricomprese nell'autorizzazione originaria in parola”* e che *“la fase di rilascio finale dell'escavazione e di ripristino ambientale, ad ogni buon conto, risultano le stesse già autorizzate, ossia con pendio a monocline ed inclinazione di 30°”*;

Visto il documento *“Previsione di Impatto Acustico”*, datato 13/12/2024, ed evidenziato che il criterio differenziale è valutato erroneamente a partire dal livello di rumore ambientale mediato rispetto al tempo di riferimento e non rispetto al tempo di misura (ossia al livello di rumore massimo misurabile durante l'esercizio dell'attività);

Rilevato altresì che, in base a quanto sopra riportato, il differenziale, se correttamente calcolato, non garantirebbe il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente, e ritenuto pertanto necessario che vengano studiate e realizzate opportune opere/azioni per prevenire ed evitare eventuali impatti ambientali;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON LE SEGUENTI CONDIZIONI AMBIENTALI

- 1. Prima dell'autorizzazione dovrà essere acquisita la Delibera di Consiglio Comunale per la corretta trasposizione della scarpata o, in alternativa, il parere dell'Autorità di Bacino circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI;**
- 2. Dovrà essere installata una barriera fonoisolante con caratteristiche idonee a garantire il rispetto dei valori limite, compreso il differenziale, al recettore abitativo più prossimo, effettuando il successivo collaudo acustico.**

Ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha efficacia temporale di cinque anni come da cronoprogramma di escavazione presentato dal proponente.

Ai sensi del citato comma, “Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”.





Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Francesca Liberi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Armando Lombardi (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Silvia De Melis (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Daniele Di Santo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Ettore Eramo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE




Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto: Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

Oggetto

Oggetto dell'intervento:	Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in Loc. Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto
Azienda Proponente:	Società Sancarmine Cave S.r.l.
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Civitella del Tronto
Provincia:	Teramo
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	55
Particella catastale:	493, 673, 678, 679, 680, 683

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume i contenuti della documentazione pubblicata al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/istanza-lavvio-del-procedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-ai-sensi-dellart-19-del-6>

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi delle integrazioni

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare dell'istruttoria Ing. Andrea Santarelli

Gruppo Istruttorio Ing. Alessandro Colaiuda

**Istruttoria Tecnica:** Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**Progetto:** Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Malaspina Alfredo
PEC	sancarminecave@pec.it

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	0281522/24 del 08/07/2024
Oneri istruttori versati	50.00 €
Richiesta chiarimenti art. 19 co. 2	Prot.n. 0294596 del 16/07/2024
Trasmissione chiarimenti	Prot. n. 031075924 del 29/07/2024
Avvio del procedimento art. 19 co. 3	Prot. n. 0320921 del 06/08/2024
Atto di sospensione	Giudizio n. 4400 del 07/11/2024
Atto di riattivazione	Prot. n. 0438894 del 13/11/2024
Secondo atto di sospensione	Giudizio n. 4423 del 05/12/2024
Secondo atto di riattivazione	Prot. n. 0498716 del 21/12/2024

Elenco Elaborati

Pubblicati al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/istanza-lavvio-del-procedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-ai-sensi-dellart-19-del-6>

Documentazione istanza di VA

- 1-relazione-tecnico-economica-2024.pdf
- 2-relazione-geologica-2024.pdf
- 3-analisi-di-stabilita.pdf
- 4-spa-2024-sancarmine-cave.pdf
- 5-tavola-1-progetto-di-escavazione.pdf
- 6-tavola-2-progetto-di-ripristino-ambientale.pdf
- 7-tavola-3-vincolistica-e-calcolo-volumi (1).pdf
- 8-tavola-4-documentazione-fotografica.pdf
- 8-tavola-4-documentazione-fotografica-1.pdf
- 9-tavola-5-individuazione-nel-progetto-autorizzato-1.pdf
- progetto-autorizzato-2005.zip

Documentazione integrative

- 1_asf_8_uso del suolo.pdf
- 2_c2_4.pdf
- 3_avviso_1999474_26.10.2022.pdf
- 4_elaborato-peritale_avviso_1999474_26.10.2022.pdf
- Relazione I Semestre 08.45.pdf

Integrazioni al Giudizio n. 4400 del 07/11/2024

- relazione previsione impatto acustico piano risteccio.pdf.p7m
- tavola 1 integrativa_11.11.2024.pdf.p7m

Integrazioni al Giudizio n. 4423 del 05/12/2024

- spa 2024_sancarmine cave_integrazione pscarpate_firmata.pdf
- sub_2786303164652846219_relazione previsione impatto piano risteccio - rev 1.pdf

**Istruttoria Tecnica:** Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**Progetto:** Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (30 giorni dall'avvio della procedura) non sono pervenute osservazioni e/o contributi istruttori.

Per quanto non espressamente di seguito riportato si rimanda alla documentazione pubblicata, nonché alle istruttorie allegate ai Giudizi n. 4400 del 07/11/2024 e n. 4423 del 05/12/2024.

PREMESSA

In data 08/07/2024, con prot. n. 0281680, la Ditta Società Sancarmine Cave S.r.l. ha richiesto l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in riferimento al progetto denominato "Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in Loc. Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto (TE)", ricadente nella tipologia progettuale di cui alla lettera pt.8 lett. i) All. IV D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "Cave e torbiere".

In data 16/07/2024 il Servizio Valutazioni Ambientali, tramite comunicazione prot. n. 0294596, ha richiesto dei chiarimenti.

Giunti questi ultimi dal proponente, con nota prot.n. 0320921 del 06/08/2024, il DPC002 ha avviato il procedimento di VA.

Il CCR_VIA in data 07/11/2024 ha rimesso il Giudizio n. 4400 di rinvio, con richiesta delle integrazioni di sotto elencate.

È necessario:

1. trasmettere lo studio previsionale di impatto acustico;
2. produrre una tavola riportante la corretta ubicazione dei sondaggi nelle sezioni per individuare correttamente il rispetto del franco tra la quota di fondo scavo e la falda.

Il CCR_VIA in data 05/12/2024, col Giudizio n. 4423, ha valutato le integrazioni inviate a seguito di CCR VIA del 07/11/2024 (giudizio 4400) e i contributi pervenuti dagli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento e di seguito elencati:

- Nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, acquisita al prot. n. 340030 del 29/08/2024;
- Determina Dirigenziale della Provincia di Teramo n. 951 del 05/09/2024, acquisita al prot.n. 348150 del 05/09/2024;
- Nota dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, acquisita al prot.n. il 349346 del 06/09/2024

Considerato che l'Autorità di Bacino, in merito alla presenza di un vincolo di pericolosità di scarpata ai sensi del PAI, evidenziava che "Omissis...la corretta trasposizione dei graficismi lineari di pericolosità da scarpata presenti nella Carta della pericolosità del Piano Stralcio di Bacino PAI dell'Abruzzo e l'apposizione delle relative fasce di rispetto è un compito esclusivo del Comune, ed avviene tramite Deliberazione Consiliare; in assenza di tale adempimento la fascia di rispetto generata dalla scarpata deve intendersi essere estesa, a favore della sicurezza, da 60 m a monte dell'orlo e fino all'impluvio sottostante; all'interno di tali fasce tutte le attività estrattive in esercizio non possono essere oggetto di ampliamento e i lavori di estrazione vengono conclusi nei modi e nelle forme previste dalla concessione o autorizzazione vigente.

L'affermazione dell'Allegato F delle Norme di attuazione del PAI <Non sono considerate scarpate le pareti artificiali di cava, comprese quelle storiche o dismesse, gli sbancamenti stradali ecc.> deve intendersi riferita esclusivamente a scarpate di origine totalmente antropica, e non alla rimodellazione di preesistenti scarpate di origine naturali.

Pertanto l'eliminazione del graficismo di pericolosità da scarpata è possibile solo dimostrando quanto sopra";



Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto: Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

IL COMITATO VIA

Preso atto che il proponente, all'interno della documentazione progettuale, dichiara che “...*Omissis...è stata avanzata istanza di corretta trasposizione delle scarpate al Comune di Civitella del Tronto (competente in materia) ...Omissis...*”;

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico ed evidenziato che il criterio differenziale è valutato erroneamente a partire dal livello di rumore ambientale mediato rispetto al tempo di riferimento e non rispetto al tempo di misura (ossia al livello di rumore massimo misurabile durante l'esercizio dell'attività);

Evidenziato che in base a quanto riportato nella relazione esaminata, se correttamente calcolato il differenziale, lo stesso risulta pari a 7,2 dB(A) al recettore e pertanto superiore al limite imposto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario che la Ditta riformuli la valutazione di impatto acustico.

Il comitato, esaminate le integrazioni e contributi prevenuti dagli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ha espresso il Giudizio:

DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

prioritariamente è necessario ottenere la corretta trasposizione dei graficismi lineari di pericolosità da scarpata ad opera del Comune, o l'apposizione delle relative fasce di rispetto, così come riportato nella nota dell'Autorità di Bacino.

È necessario inoltre riformulare la valutazione previsionale di impatto acustico nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- *caratterizzare il clima acustico ante operam (livello residuo), descrivendo le sorgenti che vi contribuiscono, le loro distanze dai punti di misura e la durata; i rilievi devono essere rappresentativi della condizione più cautelativa (minore impatto);*
- *caratterizzare il clima acustico ad attività in funzione (livello ambientale), descrivendo le sorgenti che vi contribuiscono, le loro distanze dai punti di misura e la durata; le misure devono essere rappresentative della situazione in esame con riferimento alla condizione di maggior impatto;*
- *prevedere opportune opere/azioni di mitigazione.*

Di seguito si riportano i contenuti delle integrazioni trasmesse.

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI

1. Corretta trasposizione dei graficismi lineari di pericolosità da scarpata ad opera del Comune, o l'apposizione delle relative fasce di rispetto, così come riportato nella nota dell'Autorità di Bacino.

Per il punto 1 di integrazione il proponente ha trasmesso lo studio denominato “*Spa 2024_sancarmine cave_ integrazione pscarpate_firmata.pdf*”.

Ai sensi dell'art 12 delle norme di attuazione del P.A.I. è riportato:

“Art. 12 - Attività estrattive

1. Tutte le attività estrattive in esercizio alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) non possono essere oggetto di ampliamento.

2. I lavori di estrazione vengono conclusi nei modi e nelle forme previste dalla concessione o autorizzazione vigente”.




Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Progetto: Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

In merito a quanto riportato nell'art 12, il tecnico sottolinea che il progetto in istanza, inviato per essere sottoposto alla procedura di VA, non prevede alcun ampliamento né apporta alcuna modifica sostanziale al progetto già autorizzato in precedenza con Determina DI3/60 del 13/07/2006, fatta eccezione per una piccola differenza in diminuzione (di superficie e di volume), contingente e non voluta dalla proponente, a riguardo delle particelle catastali a disposizione.

La motivazione viene specificata dal tecnico all'atto della vendita all'asta giudiziaria, in quanto non sono state rese disponibili le particelle 681 e 684 del foglio 55, che erano ricomprese nell'autorizzazione originaria in parola.

Per questo motivo si afferma che è stato redatto il progetto attualmente inviato, atto a risolvere due problematiche.

Si specifica inoltre che la ditta Sancarmine Cave srl è l'attuale proprietaria delle particelle catastali, ottenute tramite acquisto all'asta giudiziaria e pertanto non è stato possibile avanzare richiesta di rinnovo all'attività estrattiva, dato che la precedente autorizzazione era intestata ad altra ditta, con la quale Sancarmine Cave srl non ha nessun collegamento e per ovvi motivi di opportunità, non può tentare un accordo per il subingresso in sua vece.

Si afferma che le particelle suddette sono state escluse dall'attuale progetto, in diminuzione superficiale rispetto al progetto autorizzato.

Inoltre il tecnico afferma che, considerando che le tavole di progetto esistenti sono state realizzate (all'epoca della loro redazione) con curve di livello intervallate di 10 m, mentre quelle attuali sono state disegnate alla scala 1:1.000, non si apprezza alcuna differenza tra vecchio progetto e nuovo, in riferimento alle due particelle omesse, né si effettueranno lavorazioni o scavi differenti da quelli già previsti nel progetto originariamente autorizzato.

Infine si specifica in relazione che la fase di rilascio finale dell'escavazione e di ripristino ambientale, ad ogni buon conto, risultano le stesse già autorizzate, ossia con pendio a monocline ed inclinazione di 30°.

2. Studio previsionale di impatto acustico

È necessario inoltre riformulare la valutazione previsionale di impatto acustico nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- caratterizzare il clima acustico ante operam (livello residuo), descrivendo le sorgenti che vi contribuiscono, le loro distanze dai punti di misura e la durata; i rilievi devono essere rappresentativi della condizione più cautelativa (minore impatto);
- caratterizzare il clima acustico ad attività in funzione (livello ambientale), descrivendo le sorgenti che vi contribuiscono, le loro distanze dai punti di misura e la durata; le misure devono essere rappresentative della situazione in esame con riferimento alla condizione di maggior impatto;
- prevedere opportune opere/azioni di mitigazione.

Il proponente ha trasmesso lo studio previsionale acustico producendo il documento denominato "relazione previsione impatto acustico piano risteccio.pdf.p7m".

Il tecnico dichiara che è previsto l'impiego delle seguenti macchine ed attrezzature con i relativi rumori equivalenti.

n.	Tipo di macchina	Leq (dB(A))	Tempo di lavoro considerato (minuti/giorno)
1	pala cingolata CAT D5	83,7*	0
2	escavatore cingolato KOMAT'SU365 NLC	82,2*	480
3	autocarro IVECO 380 38H-80	77,0*	480
4	autocarro IVECO 380 E44H-80		

* dati rilevati in attività analoghe con rumore misurato a circa 3 metri

Riguardo i passaggi degli autocarri il tecnico stima i seguenti dati:

- durata delle operazioni di carico del camion max 15 minuti;





Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto: Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

- numero di mezzi utilizzati 2 camion;
- numero totale trasporti previsti 0,9 viaggi/ora;
- numero totale di passaggi 1,9 passaggi/ora;
- attività dal lunedì al venerdì 7.00-12.00 / 13.00-17.00.

Nell'area limitrofa alla coltivazione della cava il tecnico **non ha individuato la presenza di recettori sensibili**, mentre l'unico recettore considerato è un'abitazione, distante 60 m dalla cava e ricadente nella classe di zonizzazione "ZONA II – Area destinata ad uso prevalentemente residenziale".

Il tecnico afferma che il Comune Civitella del Tronto (TE) non ha il piano di zonizzazione acustica e pertanto si utilizzano i limiti riportati nell'Allegato A di tabella 1 del D.P.C.M. 14-11-1997.

Per quanto sopra, conformemente al DG Abruzzo 770 P del 14-11-2011 parte II art. 2 comma 6, il tecnico dovrà formulare un'ipotesi di individuazione delle classi acustiche sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 23 del 17-07-2007.

Valori limite di sorgenti sonore per zona II, Area destinate ad uso prevalentemente residenziale, (DPCM 14-11-1997), Leq in dB(A)	
Valore limite di emissione	Diurno: 50
	Notturmo: 40
Valore limite di immissione:	Diurno: 55
	Notturmo: 45

Il tecnico, il giorno 28/06/2024, ha svolto le misurazioni di rumore residuo nell'area di cava considerando le condizioni di massima tutela per gli stessi (minima distanza e massima emissione di mezzi e attrezzature, i quali sono stati considerati tutti operativi con il motore acceso).

Il tecnico specifica che l'escavatore e la pala verranno utilizzati alternativamente dall'unico operatore di cava presente, mentre i 2 autocarri previsti per il trasporto del materiale si alterneranno nell'area di cava e sulla viabilità per il raggiungimento della stessa.

Per la valutazione acustica il tecnico, nella relazione prodotta, dichiara di aver considerato le condizioni operative di massima penalizzazione acustica. Ha ipotizzando che l'escavatore e l'autocarro accesi contemporaneamente durante tutta la durata del turno lavorativo.

Si afferma che il livello di rumore di fondo rilevato in data 28 giugno 2024 risulta pari a LAeq = 50,1 dB(A).

Il tecnico afferma che il recettore individuato come maggiormente esposto si trova a poco più di 60 m dal limitare dell'area di cava, in posizione di parziale ombra acustica a causa della presenza di alberi e del fronte della cava.





Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto: Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

Si afferma che l'escavatore e la pala verranno utilizzati alternativamente dall'unico operatore di cava presente. Allo stesso tempo, i due autocarri destinati al trasporto del materiale estratto si alterneranno non solo all'interno dell'area di lavoro, ma anche lungo le strade adiacenti necessarie per raggiungere il sito stesso della cava.

Durante le operazioni di carico dei camion, è importante sottolineare che i motori degli autocarri rimarranno spenti. Ai soli fini della presente valutazione sono state considerate le condizioni operative di massima penalizzazione acustica, ovvero ipotizzando che l'escavatore e l'autocarro saranno contemporaneamente accesi durante tutta la durata del turno lavorativo.

Nella tabella 5 sono riportate le ipotesi riguardanti le emissioni acustiche generate dalle macchine utilizzate nel contesto della cava e i relativi tempi di lavoro presi in considerazione nell'ambito dello studio attuale.

Previsione del rumore emesso

Il tecnico considera due scenari possibili delle emissioni acustiche a seguito delle attività svolte e delle macchine e attrezzature previste, rispetto al recettore più prossimo posto a 60 m dalla cava e riporta.

- **scenario 1** - Attività di escavazione e coltivazione della cava. Si valuta il rumore nei confronti del recettore 1. Per la valutazione si considera, a tutela della quiete, che sia sempre attivo l'escavatore assieme ad un autocarro anche se si stima che la pala verrà utilizzata per il 40% del tempo, mentre l'escavatore per il 60%, mentre gli autocarri, una volta giunti nella cava saranno spenti e ci saranno delle pause tecniche e fisiologiche. Inoltre le macchine sono state considerate alle distanze minime rispetto al recettore.
- **scenario 2** - Rumore da traffico indotto. Si considera il rumore dovuto al traffico dei mezzi pesanti per il trasporto degli inerti presso il recettore 1.

Nella seguente tabella sono riportati i valori calcolati di immissione riferiti allo scenario 1

	Rumore residuo	L _{pr}	Differenziale	Verifica
Recettore 1	50,1	54,3	4,2	Positiva

Il tecnico riporta inoltre che, in considerazione dei risultati ottenuti nei pressi del recettore più penalizzato dalle sorgenti di emissione, non è stata condotta nessuna elaborazione sugli altri recettori dell'area in quanto posti a distanza maggiore e protetti da vegetazione, pertanto sicuramente soggetti ad immissioni acustiche inferiori.

I calcoli eseguiti dal tecnico riferiti allo scenario 2 determinano valori pari a 38,0 dB(A) valori inferiori al rumore residuo.

Il tecnico specifica inoltre che tale rumore interessa solo la strada ma non il recettore e che il recettore più vicino, risulta essere ad almeno 15 metri di distanza dalla strada.

Opere/azioni di mitigazione.

Il tecnico dichiara che, sulla scorta delle conclusioni sul rumore residuo effettuate in questo studio, non sono stati attualmente programmati ulteriori interventi volti alla riduzione del rumore generato dall'attività in quanto ritenuti non necessari.

Tuttavia, con l'intento di garantire il rispetto della tranquillità dell'area circostante e tutelare i residenti nelle vicinanze da possibili disagi acustici derivanti dai lavori in corso, si delineano specifiche procedure operative da adottare:

- Il carico dei mezzi pesanti adibiti al trasporto avverrà, per quanto possibile, sul versante coperto della cava, in modo da diminuire la propagazione del rumore in direzione dei recettori;
- Verranno utilizzati mezzi di concezione più recente e con emissioni acustiche inferiori;

**Istruttoria Tecnica:** Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**Progetto:** Società Sancarmine Cave S.r.l. – Progetto di prosecuzione per l'attività estrattiva in una cava di inerti in località Piano Risteccio – Comune di Civitella del Tronto

- Verrà eseguita regolare manutenzione ai mezzi, a garanzia non solo dell'efficienza operativa ma anche di una consistente riduzione dell'impatto acustico generato durante le operazioni quotidiane;
- Verrà verificato che il rumore prodotto dalle lavorazioni di cava non ecceda i limiti previsti dall'art 3 e dalla tabella C del DPCM 14/11/1997.

Nelle conclusioni della relazione tecnica sono riportate le seguenti valutazioni:

- risultano sempre rispettati i livelli di emissione acustica nell'area di coltivazione della cava posta in zona II;
- risultano sempre rispettati i livelli di immissione acustica presso i recettori posti in zona II;
- risultano sempre rispettati i livelli differenziali presso i recettori;
- il rumore dovuto al traffico indotto dai mezzi di cava, verificato presso il recettore interessato, è tale da rispettare i limiti differenziali nonostante le penalizzazioni adottate a favore della quiete.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

Il gruppo istruttorio:

Ing. Alessandro Colaiuda